

Nuove disposizioni in tema di controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio a mano

Vademecum per il passeggero

di **Luigi Rosa e Fabrizio Piazzi**

Lo scenario

La risposta dell'Unione Europea all'attacco contro la sicurezza del trasporto aereo civile, sventato nell'agosto scorso a Londra, ha avuto il carattere della risolutezza e della rapidità.

Le singole *Civil Aviation Authorities*/Autorità per l'Aviazione Civile dei paesi membri hanno manifestato sollecita attenzione, da ricondursi in particolare ai sofisticati preparati in forma liquida o con alto potenziale esplosivo.

Le prime contromisure, universalmente riconosciute, contro questa nuova aggressione sono state adottate tempestiva-



mente sui c.d. voli sensibili con la predisposizione di misure di controllo e sicurezza ancor più capillari.

L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, sposando l'intendimento globale di estendere le misure di sicurezza sui liquidi anche all'intero volativo schedato, ha licenziato a fine ottobre la nuova scheda 1 del P.N.S., che prevede ulteriori controlli a cui dovranno adeguarsi i passeggeri, anche nella preparazione dei bagagli. Questo è il prezzo che le democrazie devono sostenere per difendersi dalle iniziative terroristiche tese a lacerare il tessuto sociale.

Le nuove procedure costituiscono sicuramente un baluardo fondamentale contro le sempre più machiavelliche strategie destabilizzanti elaborate dal terrorismo, ma è altrettanto significativo sottolineare che l'impegno per estirpare la "mala pianta" esige contributi generalizzati a 360° - da parte degli Enti di Stato, delle società di gestione, dei vettori, degli handlers e di tutti gli altri attori che conoscono nel vivo il fluire della realtà aeroportuale.

E quindi anche e soprattutto dei passeggeri, quali attori di primo piano nello scenario del trasporto aereo e diretti destinatari dei controlli di sicurezza.

Luigi Rosa, Security Manager Aeroporto G. Marconi di Bologna
Fabrizio Piazzi, Direttore corsi Security Training Project srl

za, che devono essere stimolati a sviluppare una cultura della sicurezza sempre più affinata, specie nell'attuale momento storico che sta partorendo una variegata e complessa produzione normativa sulla sicurezza dei voli.

Sarà quindi fondamentale garantire un'informazione esauriente e chiara ai passeggeri stessi, col fine di evitare possibili disorientamenti, specie nelle fasi iniziali di messa a regime delle nuove procedure, ma sarà altrettanto importante coinvolgerli in prima persona attraverso comportamenti propositivi e collaborativi verso gli addetti ai lavori.

Va da sé che i grandi processi culturali richiedono tempi di assorbimento e metabolizzazione adeguati, ma laddove siano in gioco le sorti umane, le parti in causa devono essere animate da unico obiettivo: la tensione morale nella predisposizione e nell'accettazione dei comuni apparati di difesa preventivi.



38



La novella della scheda 1 dell'ENAC

La principale novità normativa, croce e delizia per i passeggeri e non solo, riguarda la possibilità o meno di trasportare nella cabina di un aeromobile le cosiddette "sostanze liquide o liquidi".

La novella, nei vari passaggi della filiera dei controlli di sicurezza, risulta molto articolata e sicuramente di difficile

comprensione da parte di chi - per lavoro, diporto o altre ragioni - si appresti ad intraprendere un viaggio in aereo, inconsapevole di dover affrontare un ulteriore percorso ad ostacoli.

Per rendere più agevole questo delicato passaggio, la normativa dedica particolare attenzione a quell'attività di capillare informazione che è dovuta al passeggero fin dal momento in cui si reca in agenzia viaggio. Quest'ultimo attore, al pari dei vettori e delle società di gestione, è infatti direttamente coinvolto nel compito di rendere noto al potenziale cliente gli articoli che possono essere trasportati in cabina e quelli censurati ed è tenuto a fornire ogni indicazione utile circa i divieti e le esenzioni relative al bagaglio a mano.

Coinvolti nella campagna di informazione sono poi, come detto, i vettori, che hanno il compito di informare i passeggeri che si presentano al banco accettazione sulla tipologia di articoli consentita e sulle relative procedure con la predisposizione di appositi elenchi.

Parimenti, i gestori aeroportuali dovranno esporre in modo ben visibile (specie nei settori ad alta frequentazione di passeggeri, ad esempio le aree check-in) dei pannelli informativi riportanti precise indicazioni sugli articoli consentiti e non.

Una robusta campagna preventiva d'informazione che coniughi un impegno fattivo di tutte le componenti aeroportuali dovrebbe rendere più agevole il viaggio aereo, evitando in radice inopportuni e defatiganti contenziosi tra passeggeri ed addetti alla security e contraendo i tempi di attesa destinati ai controlli.

Gli articoli consentiti

Passiamo all'individuazione dei c.d. articoli "liquidi" consentiti, nuova tappa obbligata per chi si appresti a compiere un viag-

gio aereo, ma che fortunatamente non richiede competenze specialistiche né ingegneristiche, né...psichiatriche. Si tratta solo di applicare le regole.

I liquidi presi in considerazione dalla normativa sono: l'acqua e le bevande in genere, le zuppe, gli sciroppi, le creme e le lozioni, gli oli, i profumi, gli spray, i gel e le paste (ad es. dentifrici), le schiume da barba, i mascara e i trucchi similari. In definitiva: tutti gli articoli liquidi o composti da miscele di liquidi e solidi non possono essere portati in cabina se sono inseriti in recipienti con capacità massima superiore a 100 ml (100 gr per le miscele liquido/solido) e se non sono contenuti in una busta di plastica monouso trasparente sigillata e risigillabile di capacità massima fino a 1 litro.

In altre parole, per non incorrere nelle maglie dei controlli di sicurezza ulteriori, possono essere trasportati in cabina i liquidi menzionati nella sola quantità pari a 100 ml o 100 gr., anche se siano più articoli tra quelli elencati (2 o più bottiglie d'acqua di massimo 100 ml, più lozioni da 100 ml massimo, più rossetti da 100 gr), purché contenuti in flaconi separati di tale capacità massima e purché siano veicolati nella busta di plastica di cui sopra.

Non solo infatti la normativa si preoccupa di definire la quantità massima di liquidi trasportabili, ma indica anche la necessaria modalità di trasporto, visto che tali liquidi (nei limiti quantitativi già detti) devono necessariamente essere inseriti in buste di plastica monouso trasparente sigillata e risigillabile di capacità non superiore al litro. Tale busta deve essere portata dal passeggero separatamente dal bagaglio a mano per permettere agli addetti alla security di procedere a separati controlli.



Che fare dunque se il passeggero desidera trasportare quantità di liquidi superiori?

Potrà inserirli in valigia, dove le sostanze de quo viaggeranno come bagaglio registrato unicamente in stiva e saranno soggette ad altri controlli.

E se il passeggero deve portare con sé medicinali (sciroppi, pomate, supposte) o articoli dietetici liquidi (latte artificiale, sostitutivi liquidi dello zucchero per diabetici, prodotti per celiaci)? La normativa prevede delle esenzioni per i liquidi terapeutici prescritti a scopi medici e per i liquidi dietetici, che potranno dunque viaggiare nel bagaglio a mano senza dover essere esibiti in buste traspa-

renti. Unico limite: la quantità consentita dovrà essere com-misurata alla durata del viaggio.

Poiché la novella esclude questa tipologia di articoli c.d. liquidi dal raggio d'azione normativa, gli addetti alla security non potranno contestare al passeggero l'assenza di buste di plastica da esibire o la quantità superiore ai 100 ml o 100 gr normati; l'unica richiesta ammessa ai controlli di security è quella di dimostrare l'autenticità del medicinale o dell'alimento dietetico in forma liquida o semiliquida. Sembra che la migliore dimostrazione non possa essere che l'esibizione della prescrizione medica o addirittura l'assaggio in loco da parte del passeggero. È quindi buona norma, all'atto di preparare le valigia per un viaggio in aereo, portare con sé eventuali ricette dello specialista o del medico curante.

Resta però un fatto: come conciliare i limiti quantitativi prescritti con la possibilità di acquisto di articoli liquidi (profu-

mi, liquori, ecc) al Duty Free Shop da parte di un passeggero che si trovi in area imbarchi e sia già stato sottoposto ai controlli di sicurezza?

La normativa prevede che nei Duty Free e negli esercizi commerciali operanti all'interno delle aree sterili, ossia nelle zone ritenute sicure ed alle quali il passeggero può accedere solo dopo essere stato sottoposto ai controlli (unitamente al suo bagaglio al seguito), è possibile acquistare profumi e liquori in quantità superiore a quella di 100 ml/100 gr, purché siano contenuti in sacchetti sigillati, non necessariamente trasparenti, riportanti il marchio del Duty Free. Il passeggero avrà quindi cura di conservare il relativo scontrino di acquisto, che dovrà essere esibito agli operatori alla security nel caso in cui vengano reiterati i controlli su persone e bagagli a mano presso i gate di imbarco (ciò che accade per prassi, ad esempio, in caso di voli sensibili).

È altresì buona norma non aprire mai le buste di plastica e conservare gli scontrini fiscali sino allo scalo terminale; tale precauzione può scongiurare l'eventuale ritiro di liquidi agli ulteriori controlli di sicurezza in caso di transito in scali intermedi.

La medesima precauzione è suggerita a chi acquista liquidi a bordo dell'aeromobile.

Nell'eventualità di reimbarco o di controlli in arrivo, al passeggero è infatti consentito di superare i quantitativi di 100 ml/100 gr, purché egli abbia cura di conservare la busta sigillata del Duty Free on board e di conservare lo scontrino d'acquisto.

E in generale, rammentiamo che liquidi di qualunque genere e quantità possono essere tranquillamente trasportati in valigia: per evitare complicazioni, forse conviene sempre riporre le bottiglie di Scotch o lo Chanel n. 5 in stiva.





Informativa per i Passeggeri

Aggiornamento al 6 novembre 2006

Nuove Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea

Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.

Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

COSA C'È DI NUOVO?

All'atto della preparazione del proprio bagaglio

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
- estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.



I liquidi comprendono:	
<ul style="list-style-type: none"> • acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi • creme, lozioni ed olii • profumi • sprays • gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia 	<ul style="list-style-type: none"> • contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti • sostanze in pasta, incluso dentifricio • miscele di liquidi e solidi • mascara • ogni altro prodotto di analoga consistenza*
* <i>Prodotti di analoga consistenza:</i>	
<i>Non ammesso</i>	<i>Ammesso</i>
Crema di cioccolata	Sandwich preparati con crema di cioccolata
Burro di arachidi	Sandwich preparati con burro di arachidi
Mascara liquido	Cipria, fard
Lucida labbra liquido	Rossetto solido
Yougurt, formaggio fresco	
Formaggio squagliato (es. camembert)	Formaggi in forma solida (es. edam, parmigiano)
Deodoranti aerosol, roll on	Talco in polvere
<i>Lista suscettibile di ulteriori sviluppi</i>	

COSA NON CAMBIA?

È ancora possibile:

- a. trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
- b. trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
- c. comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d'acquisto, nei negozi, nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. I prodotti acquistati presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio. Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).

fonte: <http://www.enac-italia.it/SecurityInformativa/Informativa.htm>